Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'economia forestale (OASEF)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), *ordina:*

Sezione 1: Campo d'applicazione dell'autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d'applicazione dell'autorizzazione

- ¹ Un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l'impiego professionale e commerciale di prodotti fitosanitari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici:
 - a. nel bosco e in una fascia larga tre metri lungo il suo margine;
 - b. in colture di alberi di Natale e vivai forestali al di fuori del bosco;
 - su legname depositato all'aperto al di fuori del bosco prima del taglio in segheria;
 - d. nell'ambito della manutenzione di impianti ferroviari, militari e sportivi e delle aree circostanti edifici residenziali, del terziario, commerciali, industriali e pubblici.
- ² L'autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell'ambito delle attività di cui al capoverso 1.
- ³ Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un'autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un'autorizzazione speciale.

RU 2005 3493

¹ RS 814.81

² RS **813.1**

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

- ¹ L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1.
- ² Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

- ¹ L'esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l'allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un'autorizzazione speciale.
- ² L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

- ¹ Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
- ² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)¹ decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
- ³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.
- ⁴ Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

- ¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante nell'economia forestale mantengono la loro validità
- ² Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un'autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile

- ¹ L'ente responsabile per l'organizzazione degli esami tecnici secondo la presente ordinanza è costituito:
 - a. dal Centro di formazione forestale di Lyss;
 - b. dal Centro di formazione professionale di Maienfeld.
- ² L'ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
 - a. designa gli organi d'esame e vigila su di essi;
 - b. coordina gli esami tecnici;
 - tiene una statistica degli esami;
 - d. redige un rapporto annuale destinato all'UFAM;
 - e. offre, all'occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

Art. 8 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b. offrono corsi di preparazione d'intesa con l'ente responsabile;
- designano gli esaminatori;
- d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell'esame tecnico;
- e. notificano all'ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

Art. 9 UFAM

L'UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b. esercita la vigilanza sull'ente responsabile;
- c. tiene un elenco degli organi d'esame designati dall'ente responsabile;
- d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

- e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 o l'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f. definisce un modello per l'autorizzazione speciale.

Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

- ¹ Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:
 - a. l'UFAM:
 - b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
 - c. la Segreteria di Stato dell'economia²;
 - d. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
 - e. l'Ufficio federale dell'agricoltura;
 - f. il Politecnico federale di Zurigo;
 - g. l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio;
 - h. le autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
 - il Centro di formazione forestale di Lyss;
 - j. il Centro di formazione forestale di Maienfeld;
 - k.³ Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, dipartimento Waldwissenschaften;
 - 1. Economia forestale associazione svizzera.
- ² L'UFAM presiede la commissione.
- ³ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAM per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11

- ¹ Le tasse d'iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.
- ² Gli emolumenti riscossi dall'UFAM per l'esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
- La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
- Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1º lug. 2015 (RU 2015 2005).
- 4 RS **813.153.1**

Sezione 6: ...

Art. 125

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.

Abrogato dal n. I 3 dell'O del DATEC del 26 gen. 2007, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).

Allegato 16 (art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d'applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1	Fondamenti di ecologia e tossicologia		
1.1	Termini	vitale,	spiegare i termini: ecologia, ecosistema, spazio biocenosi, popolazione, organismo nonché tossicità, sicità, sostanze e preparati nocivi per la salute;
1.2	Esempi	nosi, p attività	ndicare esempi di <i>ecosistema</i> , <i>spazio vitale</i> , <i>bioce-</i> <i>popolazione</i> e <i>organismo</i> relativi al suo campo di a nonché esempi di pericoli per l'uomo e l'ambiente ai prodotti fitosanitari;
1.3	Termini tecnici		spiegare termini tecnici come erbicidi, fungicidi, cidi, acaricidi, nematicidi;
1.4	Esposizione		spiegare le vie di assorbimento delle sostanze nel umano (orale, dermale, inalativa);
1.5	Effetti	1.5.1	saper spiegare i termini: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione;
		1.5.2	saper spiegare i termini: cancerogeno, mutageno, pericoloso per la riproduzione;
1.6	Dose-effetto	saper s	spiegare il principio dose–effetto;
1.7	Cicli	pio e il	rappresentare i cicli ecologici ricorrendo a un esem- llustrare le possibili perturbazioni del principio del on le relative conseguenze;
1.8	Flussi energetici e 1.8.1 di sostanze		saper comparare il flusso energetico e i flussi di sostanze presenti in un ecosistema naturale con quelli presenti in un ecosistema forestale;
		1.8.2	saper descrivere il comportamento dei prodotti fitosanitari nella catena alimentare e nell'ambiente e citare le proprietà delle sostanze o le condizioni ambientali importanti al riguardo;

Aggiornato dal n. I 3 dell'O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).

1.9	Regolazione	saper spiegare i meccanismi naturali di regolazione (ad es. relazioni fra organismi utili e organismi dannosi) ricorrendo a esempi concreti;		
1.10	Specie		iconoscere l'importanza della diversità e della ra delle specie nella natura;	
1.11	Flora concomitante	saper d e discu	escrivere l'utilità e i danni della flora concomitante terne.	
2	Legislazione in e dei lavoratori		ia di protezione dell'ambiente, della salute	
2.1	Principio di precauzione	saper illustrare il principio di precauzione ricorrendo a esempi (in particolare nell'ambito della selvicoltura naturalistica);		
2.2	Principio di causalità	saper il esterni	lustrare il principio di causalità e il termine <i>costi</i> ricorrendo a esempi;	
2.3	Leggi		piegare gli scopi e i contenuti essenziali dei princi- i legislativi che concernono l'impiego di prodotti itari;	
2.4	Divieti	l'impie	lencare le limitazioni e i divieti concernenti go di prodotti fitosanitari e descrivere il compor- o corretto per non contravvenire a dette prescrizioni;	
2.5	Organi ufficiali		ndicare gli organi ufficiali competenti per le ni giuridiche e tecniche e per gli incidenti.	
3	Misure per la p	orotezio	one dell'ambiente e della salute	
3.1	Misure precauzionali	saper elencare e mettere in pratica le più importanti misure da adottare in caso di impiego di prodotti fitosanitari per proteggere l'ambiente e prevenire i danni alla salute (incidenti, malattie);		
3.2	Pericoli sul posto	3.2.1	saper indicare i diversi pericoli sul posto di lavoro;	
	di lavoro	3.2.2	saper scegliere l'equipaggiamento personale di protezione adeguato, saperlo impiegare e assicu- rarne la manutenzione;	
		3.2.3	saper descrivere metodi di lavoro e apparecchi ergonomici e, allo scopo di facilitare il lavoro, sa- per impiegare strumenti tecnici ausiliari conformi allo stato della tecnica;	
		3.2.4	saper indicare i requisiti particolari previsti per la protezione di donne incinte o allattanti nonché le	

			misure necessarie;
		3.2.5	saper pianificare le misure necessarie per superare situazioni di emergenza;
		3.2.6	saper descrivere i provvedimenti necessari da adottare in caso di incidente e prestare il primo soccorso;
3.3	Organismi dannosi	3.3.1	saper descrivere le misure preventive volte a evitare i problemi causati dagli organismi dannosi;
		3.3.2	saper riconoscere i più importanti tipi di erbacce, malattie e parassiti nonché i quadri patologici ad essi legati, ricorrendo all'impiego di mezzi ausiliari come ad esempio libri di classificazione, prome- moria degli istituti di ricerca e dei servizi di con- sulenza;
		3.3.3	saper spiegare, nella misura necessaria a valutare l'importanza degli interventi fitosanitari, la strut- tura e il modo di vivere degli organismi dannosi;
3.4	Organismi utili	3.4.1	saper riconoscere, ricorrendo all'impiego di mezzi ausiliari, i principali organismi utili (nei vari stadi) e spiegarne l'importanza;
		3.4.2	saper spiegare, nella misura necessaria a valutare l'importanza degli interventi fitosanitari, la struttura e il modo di vivere degli organismi utili;
3.5	Soglia dei danni	3.5.1	saper spiegare con esempi concreti la relazione infestazione–danno–perdita e la nozione di <i>soglia d'intervento</i> ;
		3.5.2	saper descrivere le varie possibilità per verificare il tasso di infestazione;
		3.5.3	saper stabilire, per quanto possibile e in base a documenti, se per un dato tasso di infestazione il limite di tolleranza sia stato superato e quale sia la misura di lotta indicata;
3.6	Prevenzione e impiego mirato	3.6.1	saper spiegare l'importanza della selvicoltura naturalistica e delle misure preventive adeguate nell'ambito della gestione forestale per una protezione sostenibile della foresta;
		3.6.2	saper spiegare le condizioni necessarie per una protezione fitosanitaria «mirata» (momento dell'impiego, applicazione selettiva, impiego di prodotti selettivi);
		3.6.3 s	aper elencare i vantaggi e gli svantaggi di diverse misure di lotta e valutarle in base alla loro compa-

			tibilità ambientale e alla loro efficacia;
3.7	Metodi non chimici	saper elencare i più importanti metodi meccanici, biologici e biotecnici di regolazione degli organismi dannosi, delle malattie e delle erbacce e descriverne le possibilità d'impiego (vantaggi e svantaggi) e le modalità d'azione sulla base di documenti;	
3.8	Effetti collaterali e comportamento nell'ambiente		saper indicare le misure che permettono di evitare gli effetti collaterali indesiderati dei prodotti fitosanitari (ad es. per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, gli intervalli fra le applicazioni, il momento del trattamento, la deriva, la pulizia degli apparecchi);
		3.8.2	saper indicare i diversi modi in cui i prodotti fitosanitari possono infiltrarsi nelle acque di superficie e nelle falde sotterranee e mostrare come bisogna procedere per evitare tale inquinamento;
		3.8.3	saper spiegare perché l'uso di prodotti fitosanitari è vietato sui sentieri, lungo i loro margini e sugli spiazzi;
3.9	Supporti decisionali	saper elencare e valutare importanti supporti decisionali relativi alle misure di lotta (ad es. servizio di consulenza, raccomandazioni sulla protezione fitosanitaria, istituti di ricerca, Internet, letteratura specializzata);	
3.10	Esecuzione	saper descrivere, in base a supporti decisionali, le misure di lotta diretta contro i più importanti organismi dannosi, la loro esecuzione adeguata e corretta nonché le necessarie misure precauzionali.	
4	Compatibilità a	ambiei	ntale, impiego e smaltimento appropriati
4.1	Caratterizzazione delle proprietà pericolose di prodotti chimici	e saper spiegare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato della segnaletica di pericolo e di sicurezza;	
4.2	Scheda di dati di sicurezza	saper spiegare e impiegare i dati contenuti in una scheda di dati di sicurezza, e in particolare gli aspetti fondamentali riguardanti il deposito, l'impiego e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari usati nell'azienda;	
4.3			saper determinare, in base a supporti decisionali, la modalità d'azione (ad es. sistemica, per trasloca- zione, per contatto, ovicida, per ingestione, esca, regolatore della crescita) dei prodotti fitosanitari;

4.3.2 saper spiegare i termini: azione superficiale, azione sistemica e azione profonda riferiti agli insetticidi; 4.3.3 saper spiegare le modalità d'azione degli erbicidi di contatto e degli erbicidi fogliari e radicolari che agiscono per traslocazione; 44 Valutazione 441 saper scegliere, in base a supporti decisionali, i prodotti fitosanitari adatti per un determinato scopo e valutarli in funzione di un loro impiego mirato; 442 saper spiegare i vantaggi e gli svantaggi di diversi gruppi di fungicidi sulla base del loro assorbimento da parte della pianta e del loro trasporto all'interno di essa: 443 saper riconoscere l'impiego, le sostanze attive e la classificazione dei prodotti fitosanitari in base all'etichetta e alle istruzioni per l'uso; 4.5 Selettività/effetti 4 5 1 saper descrivere, in base a documenti, lo spettro collaterali d'azione dei prodotti fitosanitari (ad es. compatibilità con gli organismi utili): 4.5.2 saper elencare gli effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, dei prodotti fitosanitari (ad es. inquinamento dell'aria in seguito a evaporazione, alterazione di equilibri ecologici, deriva); 46 Resistenza saper spiegare il problema della resistenza e trarne le conseguenze per la scelta e l'impiego di prodotti fitosanitari: 4.7 Degradabilità/ 4.7.1 saper valutare, con l'aiuto di supporti decisionali, i comportamento prodotti fitosanitari in base alla loro degradabilità e nell'ambiente al loro comportamento nell'ambiente; 4.7.2 saper indicare, ricorrendo a supporti decisionali, principi attivi o prodotti soggetti a dilavamento, vietati nelle zone di protezione delle acque o poco degradabili nel terreno; 4.8 Scelta dei prodottisaper scegliere, in base a supporti decisionali, i prodotti fitosanitari adatti a regolare la crescita dei principali organismi dannosi, tenendo conto delle modalità d'azione, della selettività e del comportamento nell'ambiente; 4.9 saper preparare correttamente i prodotti fitosanitari in base Impiego alle indicazioni che figurano sull'etichetta, alle istruzioni per l'uso o ad altri documenti, calcolarne la quantità necessaria e il dosaggio ed elencarne le limitazioni o i divieti d'impiego;

4.10	Immagaz- zinamento	saper descrivere come si immagazzinano in modo corretto e sicuro i prodotti fitosanitari;		
4.11	Smaltimento	saper descrivere il procedimento ecologicamente corretto per smaltire i residui di prodotti fitosanitari e di poltiglia, l'acqua di risciacquo e gli imballaggi;		
4.12		saper elencare i dati e i parametri di controllo necessari per la documentazione.		
5	Apparecchi e le	oro uso	appropriato	
5.1	Impiego mirato	saper elencare i diversi metodi di impiego dei prodotti fitosanitari e valutarli in base alla loro compatibilità ambientale;		
5.2	Apparecchi	saper elencare i principali apparecchi per l'applicazione di prodotti fitosanitari, descriverne il funzionamento e spie- garne i vantaggi e gli svantaggi;		
5.3	Ugelli	5.3.1	saper indicare i diversi tipi di ugelli e le loro caratteristiche principali (idoneità);	
		5.3.2	saper spiegare in che modo la grandezza degli ugelli e la pressione influiscono sulla grandezza, sulla deriva e sulla penetrazione delle gocce di poltiglia;	
5.4	Dosaggio	saper determinare, con l'aiuto di mezzi ausiliari (tabelle), la quantità corretta da applicare (dosaggio, concentrazione, quantità della poltiglia) per i diversi tipi di apparecchi;		
5.5	Deriva	saper indicare i provvedimenti e le condizioni meteorologiche necessari per evitare che il prodotto applicato derivi o evapori;		
5.6	Resti di poltiglia	saper s	piegare come si possono evitare resti di poltiglia;	
5.7	Funzionamento e manutenzione degli apparecchi	5.7.1	saper spiegare ed eseguire, ricorrendo alle istru- zioni per l'uso e con un esempio, la manutenzione di un apparecchio e il controllo del suo funziona- mento;	
		5.7.2	saper descrivere come si procede allo svuotamento e alla pulizia di uno spruzzatore;	
5.8	Impostazione	come i	escrivere, con l'aiuto delle istruzioni per l'uso, mpostare l'apparecchio per una data quantità di co o saper indicare la quantità applicata;	

- 5.9 Distribuzione del 5.9.1 prodotto
- saper spiegare come si deve procedere per verificare che la distribuzione del prodotto sia quella voluta e, se del caso, come garantirla con correzioni adeguate;
- 5.9.2 saper indicare le cause di una cattiva distribuzione del prodotto.

Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti sanitari nell'economia forestale, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

3 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

- ¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.
- ² La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

- ¹ L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.
- ² In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

- ¹ L'esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.
- ² La durata minima dell'esame è di due ore e quella massima di quattro ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

- ¹ Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
- $^2\,\mathrm{L}'\mathrm{esame}$ è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.
- ³ Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

- ¹ L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.
- ² In tal caso l'esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

- ¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
- ² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.